

ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1 E N1

N.16

IL SINDACO

VISTA la relazione di servizio n° 2280/2017 del 03/05/17 redatta dalla Polizia Locale dell'Unione Comuni del Cusio, relativa ad abbandono di veicolo classificabile quale rifiuto in quanto caratterizzato dalle evidenti condizioni di abbandono protratto nel tempo, già targato CK854FB, telaioMA3FFB21S002215160, in Ameno su terreno censito catastalmente al fg. 3 mapp. 600;

ATTESO che risulta priva di riscontro la dell'Unione Comuni del Cusio prot.11618 del 31/3/17 ricevuta dall'interessato in data 6/4/17, con la quale veniva chiesto al proprietario del veicolo risultante dagli archivi PRA sig. Romeo Filippo, nato a Reggio di Calabria il 09/04/1945 e residente in Milano (MI) alla Via Ripamonti 542 di fornire informazioni in ordine alla attuale proprietà del veicolo si cui sopra;

CONSIDERATO che con successivo verbale, attualmente in corso di notificazione, è stata contestata violazione all'art. 5 c.1 del D.Lgs. 209/2003, al sig. Romeo Filippo sopra generalizzato;

RITENUTO doveroso ed opportuno ordinare a chi di dovere di provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l'intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

VISTI

- Il D.Lgs 209/2003 e rilevato che il veicolo rinvenuto è classificabile quale rifiuto in quanto senza targhe, con pneumatici sgonfi e deteriorati, con la carrozzeria coperta di chiazze di corrosione
- l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi del quale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Dato atto che:

- non sono stati rivenuti libretto di circolazione e certificato di proprietà del veicolo sopra richiamato ormai ridotto a rifiuto di cui necessita lo smaltimento;
- non risultano provvedimenti di fermo per il veicolo in questione.

ORDINA

a:

- Romeo Filippo, nato a Reggio di Calabria il 09/04/1945 e residente in Milano (MI) alla Via Ripamonti 542 quale proprietario del veicolo abbandonato così come risultante da PRA

di provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza all'allontanamento e lo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152 del veicolo abbandonato già targato CK854FB ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La stesso, espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, dovrà produrre al Comune di Ameno certificazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei su citati rifiuti;

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d'ufficio segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

Avverso il presente atto può esser presentato ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71; o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla medesima data.

Gozzano, li 19.05.2017

Il Sindaco
F.to Dott. Roberto NERI